

## Decreto interministeriale del 24/10/2019 - Min. Economia e Finanze

Ampliamento della soglia reddituale ai fini dell'esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo per soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2019*

### Preambolo

Preambolo

### Articolo 1

Art. 1.

### **Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 27/12/2019*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni;

Visto l'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto l'abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla Rai per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza per i soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»;

Visto l'art. 1, commi da 152 a 161, della citata legge n. 208 del 2015, che prevede, tra l'altro, disposizioni concernenti il pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche;

Visto l'art. 1, comma 153, della citata legge n. 208 del 2015, che nell'apportare modificazioni al sopra citato regio decreto - legge n. 246 del 1938, al punto c) dispone, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, con scadenza il primo giorno di ciascun mese da gennaio ad ottobre e stabilisce, altresì, che vengano riversate dalle medesime imprese all'Erario entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre;

Visto l'art. 1, comma 160, della citata legge n. 208 del 2015, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2016, che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2017, per essere destinate: a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai fini della esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui almedesimo comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla societa' RAI -Radiotelevisione italiana S.p.a. della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento;

Visto il comma 161 del medesimo art. 1, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2019, con il quale, sulla base di quanto comunicato dal Dipartimento delle finanze, per l'anno 2018, sono accertate in euro 182.798.546,01 le maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, da destinare nella misura di euro 91.399.273,00, iscritti in conto residui sul capitolo n. 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, agli interventi di cui ai punti a), b), c) dell'[art. 1, comma 160 della legge n. 208 del 2015](#) e per la restante quota, pari ad euro 91.399.273,00 alla società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Considerato, pertanto, che per effetto della disposizione sopra richiamata, l'importo da destinare agli interventi di cui all'art. 1, comma 160, lettere a), b) e c) della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) è pari ad euro 91.399.273,00;

Considerato che il Dipartimento delle finanze, sulla base delle elaborazioni delle famiglie anagrafiche e di dati statistici sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, ha valutato in euro 20.000.000,00 le minori entrate connesse all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'[art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), ai fini dell'esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;

Ritenuta, per intanto, la necessità di destinare, alla finalità di cui alla lettera a) del richiamato [comma 160 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015](#), concernente l'ampliamento della soglia di esenzione (da 6.713,98 euro a 8.000 euro) dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, la somma di euro 20.000.000,00, quale quota parte dell'extra-gettito accertato in via previsionale per l'anno 2018, salvo l'adozione di ulteriore provvedimento per l'assegnazione delle residue risorse di euro 71.399.273,00.

Decreta:

[Torna al sommario](#)

## Articolo 1 -

Art. 1.

*In vigore dal 27/12/2019*

1. Per l'anno 2019, viene ampliata sino ad euro 8.000 la soglia reddituale prevista dall'[art. 1, comma 132 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), ai fini dell'esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la somma di euro 20.000.000,00, quale quota parte delle risorse accertate a titolo di extra-gettito per l'anno 2018 pari ad euro 91.399.273,00.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della predetta agevolazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)